



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 973 del 28/11/2025

**Oggetto: CONVENZIONE TRA ASL BI E ASL VCO PER LA MESSA A
DISPOSIZIONE DI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA
MEDICA (TSRM) ESPERTI IN RADIODIAGNOSTICA PER IL
PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Zanetta Silvia

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funzionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

richiamata la delibera n. 971 del 09/12/2024 avente ad oggetto la stipula della convenzione tra ASL VCO di Omegna e l'ASL BI di Biella per prestazioni di Tecnici sanitari di radiologia medica, esperti in radiodiagnostica, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025;

visto che, all'approssimarsi della scadenza dei rapporti convenzionali in essere al 31/12/2025, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, con nota prot. n. 69732/25 del 16/10/2025, ha chiesto al Direttore della SOC DiPSa di valutare, in base alle necessità rilevate, le convenzioni da rinnovare o da attivare;

presso atto che il Direttore della SOC DiPSa, causa carenza di personale del profilo TSRM per la copertura delle attività a carattere ordinario, di urgenza/emergenza, nonché per l'esigenza di recuperare le liste d'attesa, nel permanere delle difficoltà di reclutamento del personale di cui trattasi, ha trasmesso alla SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni la nota prot. n. 73361/25 del 30/10/2025 con cui si chiede il rinnovo della convenzione per Tecnici sanitari di radiologia medica esperti in radiodiagnostica, per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026, al fine di garantire la corretta gestione dei turni di servizio e mantenere i livelli essenziali di operatività;

considerato che, con nota prot. 75240/25 del 05/11/2025, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni ha richiesto all'ASL di Biella la disponibilità a rinnovare l'accordo convenzionale per la messa a disposizione di TSRM esperti in radiodiagnostica alle medesime condizioni in essere nell'anno 2025, proponendo la durata annuale della convenzione, con decorrenza dal 01/01/2026 e scadenza al 31/12/2026;

dato atto che, al fine di ottimizzare l'iter procedurale, in allegato alla richiesta di disponibilità al rinnovo della convenzione è stata trasmessa la bozza di disciplinare per la condivisione del testo;

presso atto che con nota prot. 38146/25 del 13/11/2025, acquisita al protocollo aziendale n. 78405/25 del 17/11/2025, l'ASL di Biella comunicava la disponibilità a rinnovare la convenzione di cui trattasi per l'anno 2026, approvando il disciplinare nella formulazione di cui al documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

dato atto che il rinnovo della convenzione, come da comunicazione della SOC DiPSa (prot. n. 73361/25) determina un impegno presunto di spesa di € 80.000,00 da imputarsi sul conto economico C250490B riferito a "Consulenze sanitarie di personale da ASR", (ex sub impegno 105), sul bilancio di esercizio per l'anno 2026;

PROPONE

- **di rinnovare** la convenzione con l'ASL BI di Biella per l'acquisizione di prestazioni di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) esperti in Radiodiagnostica, da rendersi fuori orario di servizio, con un impegno di 24 ore settimanali, con attività programmata in due turni della durata di 12 ore nei giorni di sabato, domenica e festivi;
- **di dare atto che** la convenzione approvata col presente provvedimento ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026 e le condizioni sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);
- **di dare atto che** l'attività in oggetto del presente deliberato determina il seguente impegno presunto di spesa:

ESERCIZIO	PERIODO DI RIFERIMENTO	GESTORE (nr. e acronimo)	CONTO	EX SUB	IMPEGNO DI SPESA
Anno 2026	Dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST03_DSANITAR	C250490B	105	€ 80.000,00

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di rinnovare la convenzione con l'ASL BI di Biella per l'acquisizione di prestazioni di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) esperti in Radiodiagnostica, da rendersi fuori orario di servizio, con un impegno di 24 ore settimanali, con attività programmata in due turni della durata di 12 ore nei giorni di sabato, domenica e festivi;

2) di dare atto che la convenzione approvata col presente provvedimento ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026 e le condizioni sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

3) di dare atto che l'attività in oggetto del presente deliberato determina il seguente impegno presunto di spesa:

ESERCIZIO	PERIODO DI RIFERIMENTO	GESTORE (nr. e acronimo)	CONTO	EX SUB	IMPEGNO DI SPESA
Anno 2026	Dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST03_DSANITAR	C250490B	105	€ 80.000,00

4) di affidare alla SOC DiPSa e alla S.O.C. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente provvedimento;

5) di demandare alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020 e n. 555 del 25/06/2025;

6) di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 10 del 24 gennaio 1995;

7) di dare atto che la presente delibera, verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

**CONVENZIONE TRA ASL BI DI BIELLA E L'ASL VCO DI OMEGNA PER LA
FORNITURA DI PRESTAZIONI DA PARTE DI TSRM ESPERTI IN
RADIODIAGNOSTICA.**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale BI di Biella, più avanti denominata semplicemente ASL BI,
con sede a Ponderano (BI), via dei Ponderanesi n. 2 – C.F. e P.I. n. 01810260024 –
legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Anna Grisoglio,
Responsabile della S.S. Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 2 del
Regolamento aziendale approvato con deliberazioni del Direttore generale n. 474 del
21/12/2016 e n. 327 del 30/07/2020;

E

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), C.F. e P.I. n.
00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata
ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Vittoria Maria Priolo, Direttore della SOC Affari
Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato
con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n.
65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

L'ASL BI mette a disposizione proprio personale avente la qualifica di Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica (in seguito TSRM) esperto in Radiodiagnostica per svolgere presso il PO
di Domodossola attività di supporto con un impegno quantificato in circa n. 24 ore
settimanali di attività, ovvero due turni della durata di 12 ore, nei giorni di sabato, domenica
e festivi.

ART. 2 – Modalità di svolgimento

L'attività dei TSRM oggetto della presente Convenzione dovrà essere svolta come da intese che intercorreranno tra le Strutture interessate. Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopravvenuta impossibilità di rispettare il calendario previsto al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative. Le prestazioni saranno rese dal personale TSRM al di fuori del normale orario di lavoro di servizio. Gli accessi dovranno, comunque, risultare debitamente documentati per la successiva rendicontazione.

ART. 3 – Corrispettivo

Per l'attività di cui al precedente articolo, l'ASL VCO corrisponderà all'ASL BI i seguenti compensi orari:

- € 37,18 (trentasette/18) per ogni ora di prestazione al di fuori dell'orario di servizio come da tariffario relativo all'attività del personale di supporto alla Libera Professione;

- i costi documentabili (IRAP ed oneri previdenziali) sostenuti dall'ASL BI correlati alla presente convenzione;

- la remunerazione del tempo di percorrenza impiegato per raggiungere la sede della prestazione, determinato in 3 (tre) ore A/R, nella misura del 50% del compenso orario previsto, come da circolari Regione Piemonte prot. n. 2477 del 14.08.2006 e prot. n. 2861 del 02.10.2006, oltre al rimborso delle spese di viaggio (1/5 del costo della benzina verde per ogni Km. percorso) e pedaggi autostradali debitamente documentati.

ART. 4 – Rendicontazione e fatturazione

L'ASL VCO trasmetterà mensilmente all'ASL BI il rendiconto delle ore di attività rese in applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'ASL BI.

ART. 5 – Durata della convenzione – Recesso – Modifiche e/o integrazioni

La presente convenzione ha durata **dal 01/01/2026 al 31/12/2026**. È fatta salva la possibilità

di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. La convenzione può essere modificata, prorogata o rinnovata alla scadenza, previo specifico accordo tra le parti contraenti.

Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali plessi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.

Fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente convenzione sarà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso di entrata in vigore di nuove normative nazionali e/o regionali che ne impediscano la prosecuzione.

Non è previsto tacito rinnovo.

ART. 6 – Privacy

I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono acquisiti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa. Ai sensi della vigente normativa, l'ASL VCO Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR, provvede alla successiva nomina dei consulenti quali autorizzati al trattamento nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati.

ART. 7 – Assicurazione

L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ai consulenti esterni nell'esercizio dell'attività presso l'ASL VCO. Durante lo svolgimento dell'attività a favore dell'ASL

VCO fuori orario di servizio il rischio infortuni, compresi quelli in itinere, e malattia professionale rimane in capo all’Azienda cedente; la copertura sarà dunque garantita dall’ASL BI o, in difetto, dal professionista con oneri a proprio carico.

ART. 8 – Codice di comportamento

È fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di Comportamento dell’ASL VCO, adottato con deliberazione n. 718 del 27/08/2025, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l’azienda (si rinvia all’art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 di oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” – Prevenzione della corruzione. L’ASL BI si impegna a comunicare ai propri dipendenti il suddetto obbligo.

ART. 9 – Controversie

Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti convengono che qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione e/o all’adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.

ART. 10 – Sottoscrizione, Bollo e Registrazione

In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall’ASL VCO (autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

